



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

Sezione Specializzata in Materia d'Impresa

Composto dai seguenti Magistrati:

dr.ssa Lina Tosi, Presidente

dr.ssa Alessandra Ramon, Giudice rel.est.

dr.ssa Chiara Campagner, Giudice

Ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

nella causa civile promossa con atto di citazione ritualmente notificato e iscritta al n. 6931 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi per l'anno 2017 da:

**ATTORI**

Contro

BANCA POPOLARE DI VICENZA SPA in L.C.A.

**CONVENUTI**

CONCLUSIONI:

Per parte attrice:

"Nel merito, in via principale, domanda di nullità Rigettarsi le eccezioni avversarie di improcedibilità / improseguibilità ed incompetenza sollevate da controparte e disporsi la prosecuzione del processo.

Printed On: RAMON ALESSANDRA Entresso On: #PIUBAPEC B.P.K. NG CA 3 Sentenz - 41701608228074000880603100004 - Firmato Da: TOG LINA Entresso Da: PISTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA BestPr. 10/7/2019 10:33:33



Accertare e dichiarare, quindi, la nullità degli acquisti e della sottoscrizione di azioni effettuati dagli attori con denaro finanziato dalla banca per i motivi meglio esposti in atti. In particolare, dichiarare nulli i seguenti acquisti ed i correlati finanziamenti:

-quanto al signor \_\_\_\_\_ il finanziamento in divisa a breve termine di importo pari a 1.050.000,00 euro, con scadenza al 30 novembre 2013, e l'acquisto di 16.000 azioni della banca, al prezzo di euro 1.000.000,00, del 10 dicembre 2012;

-quanto al signor Luciano Schiavon il finanziamento in divisa a breve termine di importo pari a 1.500.000,00 euro, con scadenza al 30 novembre 2013, e l'acquisto di 24.000 azioni della banca,

del 30 ottobre 2012 al prezzo di euro 1.500.000,00;

- quanto al signor \_\_\_\_\_ il finanziamento in divisa a breve termine di importo pari a 1.500.000,00 euro, con scadenza al 30 novembre 2013, e l'acquisto di 24.000 azioni della banca, al prezzo di euro 1.500.000,00 del 30 ottobre 2012;

- quanto al signor \_\_\_\_\_ il finanziamento in divisa a breve termine di importo pari a 1.500.000,00 euro, con scadenza al 30 novembre 2013, e l'acquisto di 24.000 azioni della banca al prezzo di euro 1.500.000,00 del 30 ottobre 2012.

Conseguentemente accertarsi che nulla devono gli attori alla Banca Popolare di Vicenza s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa in relazione alle predette operazioni di finanziamento e acquisto azioni.

Se del caso dichiararsi la compensazione tra il prezzo delle azioni ed i relativi interessi e le somme a debito degli attori di cui ai sopra descritti finanziamenti.

Rideterminarsi conseguentemente il saldo dare avere dei conti correnti intestati agli attori, una volta operata la compensazione ed epurati i conti dagli addebiti per interessi, spese ed imposte sostenute per i finanziamenti.

Nel merito in via subordinata, domanda di risoluzione

Accertati i gravi inadempimenti della Banca convenuta descritti in narrativa, dichiararsi risolti gli acquisti di azioni della Banca Popolare di Vicenza s.c.p.a. eseguiti con assistenza finanziaria dell'istituto sopra descritti e conseguentemente accertarsi che nulla devono gli attori alla Banca Popolare di Vicenza s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa in relazione alle predette operazioni di finanziamento e acquisto azioni.



Se del caso dichiararsi la compensazione tra il prezzo delle azioni ed i relativi interessi e le somme a debito degli attori di cui ai sopra descritti finanziamenti. Con vittoria di spese ed onorari di causa.”

Per parte convenuta: “Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, previa ogni più opportuna declaratoria:

- in via preliminare, in rito, dichiarare l’inammissibilità/improcedibilità delle domande attoree, e conseguentemente dell’intero giudizio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 83 TUB;

- in subordine, in rito, dichiarare la propria incompetenza, in favore del Tribunale di Vicenza, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 83 e 87 TUB;

- in ulteriore subordine, in rito, dichiarare l’inammissibilità della domanda avversaria volta alla compensazione degli asseriti crediti vantati dagli attori con i crediti vantati dalla Banca, spiegata in violazione dell’art. 83, comma 3-bis TUB; nel merito, rigettare tutte le domande avversarie per i motivi già esposti in narrativa;

- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande restitutorie, determinare il quantum debeatur secondo quanto esposto in narrativa e quanto sarà provato in corso di giudizio.

Con vittoria di spese, compensi, e rimborso forfettario ex art. 2 D.M. 55/2014 del presente giudizio. Con riserva di ogni ulteriore deduzione e produzione nelle successive difese”

#### CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 26.6.2017, gli attori evocavano in giudizio la Banca Popolare di Vicenza per sentir accertare la nullità, e, in subordine, la risoluzione per inadempimento imputabile alla Banca, degli acquisti di azioni BPVI effettuati dagli attori con denaro finanziato dallo stesso istituto, e sentir condannare quest’ultimo alla restituzione agli attori delle somme pagate a titolo di prezzo, previa compensazione tra le somme dovute dalla Banca e il credito residuo vantato dalla Banca in virtù dei finanziamenti utilizzati per i sopradetti acquisti, rideterminazione dell’effettivo saldo avere dei conti correnti loro intestati, una volta operata la compensazione ed epurati dagli

addebiti sugli stessi effettuati per interessi, spese e imposte sostenute per i finanziamenti, con condanna della banca al pagamento del saldo attivo; in via di ulteriore subordine gli attori chiedevano la condanna della Banca al risarcimento dei danni patiti dagli attori in conseguenza delle operazioni finanziarie descritte.

A fondamento delle proprie domande gli attori deducevano di essere azionisti della Bipop e di intrattenere rapporti di finanziamento con la stessa da diversi anni; che all'esito di una riunione tenutasi nell'ottobre 2012 presso la sede della società Inoxmarket spa a Padova, facente capo agli attori, i funzionari della Bipop avevano proposto agli stessi di sottoscrivere l'acquisto di azioni Bipop senza sostenere alcun esborso, in quanto le somme sarebbero state fornite dall'istituto, che avrebbe erogato la somma richiesta dagli attori a titolo di finanziamento, oltre alle somme pari al tasso di interesse e alle spese, ed avrebbe riacquistato le azioni trascorso un anno; l'importo ricavato dalla liquidazione sarebbe stato utilizzato per estinguere il finanziamento erogato dalla banca agli attori per l'acquisto delle azioni, e agli esponenti sarebbe rimasto un utile non inferiore all'1% garantito a titolo di rendimento; i funzionari avevano rappresentato che l'operazione veniva richiesta a titolo di favore personale agli imprenditori, e che gli stessi, aderendo, avrebbero ricevuto dall'istituto il miglior trattamento, sicché gli attori avevano aderito, sottoscrivendo il Tamborin l'acquisto di 16.000 azioni, per l'importo di 1.000.000,00 per un finanziamento di 1.050.000,00, e sottoscrivendo l'acquisto di 24.000,00 azioni, a fronte di un finanziamento di euro 1.500.000,00;

deducevano la nullità degli acquisti per violazione dell'art 30 del TUF, in quanto i contratti erano stati conclusi fuori dalla sede della banca, e la nullità per violazione di norme imperative e illiceità della causa ai sensi dell'art 1418 cc, deducendo che le operazioni di finanziamento per acquisto di azioni proprie da parte della Banca dovevano considerarsi nulle per violazione dell'art 2358 cc - ai sensi del quale la società non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti né fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni - e perché costituenti reato di agiotaggio ai sensi dell'art 2637 c.c.; a fondamento della domanda subordinata di risoluzione deducevano la violazione dell'art. 21 del TUF e degli artt. 40 e 42 del Regolamento Intermediari, allegando di essere stati costretti ad indebitarsi per comprare le azioni, non avendo a disposizione liquidità propria per comprarle, il che rendeva evidente come l'acquisto non





fosse adeguato alla loro situazione economica e finanziaria, con conseguente diritto ad ottenere la risoluzione degli acquisti di azioni e dei correlati finanziamenti, e la restituzione, da parte della banca, degli importi corrispondenti a interessi, spese e imposte gravate sugli attori in ragione dei finanziamenti; in via ulteriormente subordinata, chiedevano la condanna della banca al risarcimento del danno conseguente alle violazioni contestate alla banca, anche nella denegata ipotesi di rigetto delle domande principali.

Con successivo atto di citazione notificato il 4.7.2017, gli attori, preso atto che il 25.6.2017 la Banca convenuta era stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, formulavano nuovamente le domande di nullità, e, in via subordinata, di risoluzione delle operazioni di acquisto e dei correlati finanziamenti, previa, se necessario, compensazione tra il prezzo delle azioni e le somme risultanti a loro debito in virtù di tali finanziamenti e conseguente rideterminazione dell'effettivo saldo dare avere dei conti correnti intestati agli attori una volta operata la compensazione ed epurati dagli addebiti per interessi, spese e imposte sostenute per i finanziamenti.

Si costituiva la Banca convenuta, eccependo in via preliminare, l'inammissibilità e improcedibilità ai sensi dell'art 83, commi 1 e 3 TUB, nonché l'incompetenza funzionale del Tribunale di Venezia, deducendo la sussistenza dell'incompetenza inderogabile del Tribunale, ex art 83 e 87 TUB; nel merito, contestava la fondatezza delle domande attoree; in particolare, deduceva che gli attori erano già soci della banca, anteriormente alle operazioni oggetto di contestazione, e dunque perfettamente a conoscenza delle caratteristiche e degli eventuali rischi dei titoli e delle operazioni contestate, oltre che affermati imprenditori, titolari, ciascuno, di cospicui patrimoni personali, sì da non essere nemmeno astrattamente suscettibili della contestata pressione da parte dei dipendenti della banca; contestava tanto le dedotte violazioni del TUB quanto la nullità per violazione dell'art 2358 c.c., deducendo come fosse indimostrato ed insussistente il preteso collegamento negoziale fra i finanziamenti e l'acquisto delle azioni, non prevedendo i finanziamenti alcun vincolo di utilizzo per l'acquisto delle azioni; contestava l'applicabilità dell'art 2358 c.c. alle società cooperative, e la sussistenza dei presupposti per la risoluzione dei contratti, oltre che, conseguentemente, per la domanda risarcitoria evidenziando, altresì, come la domanda di compensazione non potesse essere accolta



atteso che i finanziamenti in oggetto erano già stati estinti mediante pagamento da parte degli attori.

Alla prima udienza, il GI fissava l'udienza del 3.10.2018 per la precisazione delle conclusioni sulle questioni preliminari;

le parti precisavano le conclusioni, e il GI riservava la decisione al Collegio, concedendo i termini ex art 190 cpc.

\*\*\*\*\*

Gli attori, dopo aver chiesto, con il primo atto di citazione, l'accertamento della nullità della sottoscrizione di azioni e dei correlativi finanziamenti, la condanna della Banca Popolare di Vicenza alla restituzione in loro favore del complessivo importo 5.500.000,00, con gli interessi legali, la compensazione tra le somme dovute dall'istituto e il debito residuo sussistente in capo agli attori nei confronti della banca in relazione ai finanziamenti utilizzati per l'acquisto delle azioni, con accertamento di nulla dovere a Bipop, e la condanna della banca al risarcimento del danno, con il secondo atto di citazione hanno limitato le domande alla nullità degli acquisti e dei finanziamenti, all'accertamento di nulla dovere a Bipop, se del caso previa compensazione, con conseguente rideterminazione del saldo avere dei conti correnti intestati agli attori, una volta operata la compensazione.

A fondamento delle domande, hanno dedotto di essere stati indotti ad acquistare azioni della banca, utilizzando somme loro concesse a mutuo; l'acquisto e la correlata porzione di finanziamento sarebbero nulli, o da annullare o da risolvere; di tali contratti, in tesi fra loro collegati, sono stati completamente eseguiti i contratti di collocamento di azioni così come i contratti di finanziamento, i cui importi risultavano essere già stati integralmente restituiti alla data di introduzione della causa: l'allegazione della parte convenuta a pag 54 della comparsa di costituzione e risposta, e la relativa documentazione - documenti nn. 5, 6, 7 e 8 - non sono invero mai state contestate; il debito dei clienti verso la banca non deriva dunque dai contratti di finanziamento stipulati nel 2012 bensì da successivi contratti.

Parte convenuta ha eccepito l'improcedibilità/inammissibilità di tutte le domande, ai sensi dell'art. 83 TUB, e l'incompetenza del Giudice adito, per essere competente il



Giudice fallimentare del Tribunale di Vicenza, nel cui circondario ha sede la banca convenuta.

Come noto, l'art 83 cit. dispone che dalla data di insediamento degli organi liquidatori *"contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo dove la banca ha la sede legale"*.

Si tratta di una norma che ricalca il disposto dell'art. 52 l. fall., nella parte in cui prevede che ogni credito e ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V - ovvero le norme che disciplinano l'accertamento del passivo - e dell'art. 24 l. fall., che prevede che il Tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere tutte le azioni che ne derivano qualunque ne sia il valore, espressione del principio generale comune a tutte le procedure concorsuali in forza del quale la massa attiva dev'essere ripartita secondo le regole del concorso e ad opera degli organi della procedura.

Ne consegue, innanzitutto, che la questione della competenza per territorio, che la parte convenuta, invocando l'art. 83 comma 3 TUB, afferma spettare al Tribunale di Vicenza, consiste in verità in una questione di rito applicabile (cfr., *ex multis*, Cass. sez. 6-1 or. 21669 del 20/9/2013), rimandando al discrimine fra domande proponibili avanti il giudice ordinario, e domande riservate al Tribunale della procedura.

Invero l'obbligo di proporre in sede fallimentare le domande volte a ottenere il riconoscimento del diritto di partecipare al concorso, o di un diritto reale o restitutorio su beni mobili acquisiti all'attivo, non discende dal principio di cui all'art 24 l fall. - che risolve un problema di competenza - ma è riconducibile al principio, dettato dall'art 52 della stessa legge, dell'obbligatorietà ed esclusività del procedimento di verifica del passivo, sicché *"non involge un problema di competenza, ma una questione di specialità del rito, con conseguente improponibilità della domanda eventualmente dedotta nella sede ordinaria, discendendo la devoluzione della controversia al foro fallimentare dal combinato disposto degli artt. 52 e 93 l.fall"* (Cass 3.2.2006, n 2439).





Il giudizio di accertamento del passivo non radica invero una competenza speciale del Tribunale fallimentare bensì un rito speciale, che si caratterizza essenzialmente per l'essere improntato a cognizione sommaria, cosicché la proposizione avanti il giudice ordinario di domande rientranti nella previsione delle citate norme incorre nella pronuncia di improcedibilità, e non di incompetenza.

La ratio delle norme citate è, all'evidenza, quella di assoggettare al procedimento per l'accertamento del passivo tutte le pretese suscettibili di riversarsi sul patrimonio fallimentare, siano esse dirette a partecipare alla distribuzione dello stesso, siano esse finalizzate a sottrarre ad esso beni mobili o immobili.

Ne consegue che tutte le domande che contengano una pretesa contro la massa, o che costituiscano la premessa per una pretesa contro la massa, non possono essere proposte avanti il giudice ordinario e devono essere dichiarate improcedibili.

Ne consegue, altresì, che le domande di mero accertamento o costitutive possono essere proposte al di fuori del procedimento di formazione dello stato passivo soltanto quando dall'eventuale pronuncia di accoglimento non si intenda far derivare diritti di credito o diritti restitutori.

La giurisprudenza ha invero sancito l'improcedibilità davanti al giudice ordinario delle azioni di accertamento o costitutive se azionate nei confronti della curatela, quando la relativa pronuncia sia destinata a rappresentare la "base concettuale" di una pretesa creditoria deducibile in sede concorsuale, a meno che il preteso creditore non abbia espressamente dichiarato di voler ottenere un titolo da utilizzare contro il debitore solo dopo il suo ritorno *in bonis* (Cass 18.10.1991, n 11038), ciò che non può essere, nel caso di specie, posto che l'istituto della liquidazione coatta amministrativa non ammette, diversamente dal fallimento, il ritorno *in bonis* della banca, sicché l'ottenimento di un titolo giudiziale che non potrebbe mai essere messo in esecuzione nei confronti del convenuto non può rivestire per chi agisce alcuna utilità concreta.

Sul punto la giurisprudenza è costante: l'unica deroga a tale principio si rinviene invero nella giurisprudenza della Suprema Corte in materia lavoristica, e, in particolare, nei giudizi di impugnazione del licenziamento, caratterizzati dalla peculiare finalità di assicurare la protezione della posizione del lavoratore, sicché può dirsi che *"la domanda proposta non è configurabile come mero strumento di diritti patrimoniali da far valere sul*





patrimonio del fallito, ma si fonda sull'interesse del lavoratore a tutelare la sua posizione all'interno dell'impresa fallita, sia per l'eventualità della ripresa dell'attività lavorativa (conseguente all'esercizio provvisorio ovvero alla cessione dell'azienda o a un concordato fallimentare) sia per tutelare i connessi diritti non patrimoniali e i diritti previdenziali, estranei all'esigenza della *par condicio creditorum*" (così Cass. Sezione Lavoro, n. 7129/2011 Est. Di Cerbo).

Né la riformulazione delle domande attoree nel secondo dei due atti di citazione può sottrarre l'azione attorea all'improcedibilità, posto che le domande contengono anche la richiesta di compensazione e la conseguente rideterminazione del saldo dare avere dei conti correnti intestati agli attori.

Orbene, nel caso di specie, posto che, come s'è detto, gli attori hanno restituito alla banca convenuta gli importi oggetto dei finanziamenti, è evidente che le domande di accertamento della nullità dei contratti di finanziamento e di acquisto delle azioni costituiscono il presupposto logico della domanda, da far valere in sede concorsuale, volta alla restituzione degli importi e/o al risarcimento del danno: ciò che rileva, ai fini della valutazione della improcedibilità delle domande, è il *petitum* sostanziale, che, nella fattispecie in esame, è la restituzione degli importi pagati per estinguere il finanziamento; diversamente opinando, gli attori non avrebbero alcun interesse all'accoglimento delle domande, che dovrebbero essere dichiarate inammissibili ex art 100 cpc.

Posto che, come s'è detto, la finalità del sistema, quale si evince dalle norme citate sopra, è quella di assicurare la completa cristallizzazione del patrimonio del fallito, allo scopo di porre detto patrimonio al riparo dalle pretese di soggetti che vantino titoli formati in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento, e quindi impedire che siano fatti valere, nel concorso fallimentare, pretese aggiuntive rispetto a quelle facenti parte del patrimonio del fallito alla data della sentenza di fallimento (così Cass. 8.8.2013, n. 19025), deve affermarsi l'improcedibilità delle domande attoree anche come riformulate, in quanto domande comunque *"idonee ad incidere sul patrimonio del soggetto in liquidazione coatta amministrativa, perché costituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa"* (in tal senso: Cass. sez. 3, n. 17388 del 8/8/2007; Cass. sez. 1, n. 17279 del 23/7/2010; Cass. sez. 1, n. 25868 del 2/12/201; Cass. sez. I, 10955 del 8/5/2018).



Va rammentato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, spetta al giudice fallimentare la decisione sulle domande rivolte contro un fallimento per ottenere la dichiarazione di inesistenza, invalidità, e simulazione dei crediti, con salvezza della facoltà della parte di opporre in compensazione al fallimento, ex art 56 l fall il suo maggior credito, posto che, come ha affermato la Suprema Corte *"rientrano nella competenza inderogabile del foro fallimentare la richiesta di compensazione volta all'accertamento di un maggior credito nei confronti del fallito, da insinuare nel passivo"* (Cass 22 maggio 2002, n 7510).

Ciò in quanto, secondo il citato, condivisibile orientamento della Suprema Corte, la decisione richiesta mira in realtà ad impedire che il giudice fallimentare possa, in sede di verifica dei crediti, misconoscere i conseguenti diritti, così eludendo le regole di competenza di cui all'art 24 della legge fallimentare, e *"la forza attrattiva del fallimento sussiste pure in presenza di domande di accertamento, quali si individuano nel caso in esame, quando siano dirette a porre in essere il presupposto di una successiva sentenza di condanna, capace di impedire all'accertamento fallimentare di negare la relativa pretesa"* (Cass cit.)

Il disposto dell'art. 72 comma 5 l.fall (applicabile ex art. 83 comma 2 TUB) offre conferma a tale interpretazione dell'art 83, posto che stabilisce che se pure la domanda risolutoria promossa anteriormente al fallimento spiega i suoi effetti contro il curatore (fatta salva la trascrizione della domanda nei casi previsti), la parte che intende ottenere insieme alla risoluzione anche la restituzione deve proporre la domanda secondo le regola dell'accertamento del passivo.

Le pretese avanzate dagli attori devono pertanto essere dichiarate improcedibili, dal momento che tutti i creditori della L.C.A, senza eccezione alcuna, devono sottostare alla procedura di verifica dei crediti di cui alla citata norma, dinanzi quindi al Commissario Liquidatore nella fase di formazione dello stato passivo.

Le spese seguono la soccombenza: sono pertanto poste a carico degli attori, liquidate in dispositivo giusta DM 55/2014, tenuto conto dell'esiguo numero di udienze, e del mancato espletamento di attività istruttoria

PQM

Il Tribunale civile e penale di Venezia



Sezione Specializzata in materia di impresa

Definitivamente pronunciando nella causa 6931/2017

- Dichiarò improcedibili le domande proposte da  
nei confronti di Banca Popolare di Vicenza SpA;
- Condanna gli attori alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla convenuta, che  
liquida in euro 14.200,00 per compensi, oltre spese generali, ed accessori di legge.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 17.4.2019

Il Giudice Rel. Est

Il Presidente

Dr.ssa Alessandra Ramon

Dr.ssa Lina Tosi

